

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 60**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della polizia di Stato»

*(Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78)*

—————

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 novembre 2001)**

—————

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE

“DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO  
5 OTTOBRE 2000, N. 334, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI  
RIORDINO DEI RUOLI DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DELLA  
POLIZIA DI STATO”

## **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE:**

### **"DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 OTTOBRE 2000, N. 334, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO"**

#### ***RELAZIONE ILLUSTRATIVA***

Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, di seguito indicato come decreto n. 334, disciplina il nuovo ordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante la "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia".

L'articolo 7, comma 4, della medesima legge n. 78, delega il Governo ad emanare, entro il 31 dicembre 2001, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative al predetto decreto n. 334.

~~Il Governo ha già esercitato tale delega con il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, con il quale è stata data attuazione all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, attraverso gli inquadramenti del personale direttivo, e sono state introdotte modifiche al medesimo decreto legislativo, prevalentemente di carattere tecnico.~~

Trascorsa la fase di prima applicazione, nel corso della quale sono emerse ulteriori esigenze correttive e verificata la permanenza della relativa delega, si ravvisa la necessità di introdurre ulteriori modificazioni al decreto n. 334, per renderne più funzionale il dettato.

In particolare, viene rimodulato l'articolo 2 del decreto n. 334, riguardante le funzioni del personale del ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti, al fine di puntualizzare il "profilo" che caratterizza i compiti d'istituto attribuiti ai predetti funzionari nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il presente intervento "correttivo" è, in particolare, mirato a meglio evidenziare le peculiarità ordinamentali e funzionali che contraddistinguono la figura ed il ruolo del "funzionario di polizia" nella unitarietà delle sue attribuzioni.

Conseguentemente si prevede:

- l'introduzione della "carriera dei funzionari di polizia" articolata nei ruoli dei commissari e dei dirigenti;
- l'unitario affidamento ad un decreto del Ministro dell'interno della determinazione dei posti di funzione per tutti gli appartenenti ai predetti ruoli ed a quelli corrispondenti del personale che espleta attività tecnico scientifica o tecnica e del personale professionale dei sanitari;
- l'adeguato risalto all'Istituto Superiore di Polizia.

Le altre modifiche più significative contenute nello schema in esame, riguardano:

- a) la disciplina delle posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento dei dirigenti generali nella qualifica di prefetto, nell'intento di circoscrivere gli effetti negativi sia nell'ambito dei dirigenti generali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che in quello dei prefetti.;
- b) il decentramento della competenza in materia di compilazione e di giudizio complessivo dei rapporti informativi del personale degli uffici periferici dipendenti del Dipartimento della pubblica sicurezza (es. Compartimenti della Polizia stradale, ferroviaria, reparti mobili, ecc.);
- c) l'istituzione di un ruolo d'onore per i funzionari della Polizia di Stato, con una disciplina sostanzialmente analoga a quella già prevista per gli ufficiali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.

Le altre modifiche contenute nel predetto schema sono essenzialmente di carattere tecnico e di coordinamento del testo e sono finalizzate ad evitare possibili difficoltà attuative e interpretative.

Gli interventi proposti appaiono del tutto coerenti con i principi di delega e con l'impianto del "riordino", mirato a valorizzare il ruolo del funzionario di polizia.

0o0

L'articolo 1 introduce al Capo I del Titolo I la definizione di "Carriera dei funzionari di polizia", coerentemente con le funzioni unitarie del personale del ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espleta attività di polizia. L'innovazione è altresì coerente con la disciplina della progressione in carriera del suddetto personale che dalla qualifica di commissario capo del ruolo dei commissari può accedere a quelle successive sino a quella di dirigente generale di livello B.

L'articolo 2 completa e precisa l'integrazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 334/2000 già disposta con il D.Lgs. correttivo n. 201/2001 in ordine alle funzioni - nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza - del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, enucleando, come sopra accennato, i profili che caratterizzano - in modo peculiare e unitario - la natura ed il livello delle funzioni e ~~dei compiti attribuiti ai predetti funzionari.~~

Le modifiche apportate ai nuovi commi 1 e 2 consentono di valorizzare uno dei principi fondamentali della legge di riordino del personale (art. 5, comma 1, lett. a, della legge n. 78/2000): quello che fa riferimento alla "specificazione" del ruolo dei commissari. Tale qualificazione sul piano culturale si connota per la laurea specialistica quinquennale, per il superamento di un corso di formazione biennale e per il contestuale conseguimento di un master universitario di secondo livello e su quello professionale e funzionale per l'esercizio dei compiti riservati esclusivamente ai medesimi funzionari secondo una tradizione che, nell'ordinamento giuridico, si traduce nella espressione di "magistrato dell'ordine".

**In relazione alla necessaria flessibilità della struttura organizzativa dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al comma 2 del nuovo articolo 2 del decreto n. 334, è inserita una previsione in base alla quale con decreto del Ministro dell'interno possono essere individuate, sulla base delle linee guida**

**definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, ulteriori funzioni per i vice questori aggiunti, qualifica apicale del ruolo direttivo.**

**Si tratta di una previsione che consente di graduare le posizioni funzionali in relazione alla maggiore anzianità e professionalità acquisite dal predetto personale, al quale è già attribuito, ai sensi dell'articolo 43, comma ventiduesimo della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento economico dei primi dirigenti.**

Il comma 5 e il successivo comma 6 sono stati altresì riformulati per esigenze di coordinamento con la richiamata tabella 1 allegata allo schema di decreto nella quale sono già previste le funzioni riprodotte negli stessi commi.

Con il comma 9-bis viene previsto che i funzionari del ruolo dei commissari e dei dirigenti dirigono gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.

L'articolo 3 sostituisce la norma che disciplina l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia.

~~Vengono apportate alcune correzioni di carattere formale dettate da esigenze di coordinamento del testo conseguenti all'introduzione della definizione di "carriera dei funzionari di polizia" e all'abrogazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con la riproduzione delle disposizioni in esso contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.~~

Inoltre, il nuovo comma 2 dell'articolo 3 del decreto 334, rinvia ad un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anziché ad un regolamento, l'individuazione delle classi delle lauree specialistiche per la partecipazione ai concorsi. In relazione all'autonomia degli insegnamenti, il menzionato decreto stabilirà anche gli insegnamenti in materie giuridiche comunque necessari per partecipare ai concorsi di accesso al ruolo dei commissari.

Al comma 4 del medesimo articolo 3 la riserva dei posti a favore del personale in servizio per la partecipazione al concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo

dei commissari viene trasformata in un concorso interno riservato al medesimo personale, fermi restando i requisiti previsti e le prove da sostenere.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina (art 42 della legge n. 121/1981, modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 334/2000) degli inquadramenti a prefetto dei dirigenti generali della Polizia di Stato.

Per quanto attiene al nuovo regime giuridico di inquadramento recato dallo stesso decreto legislativo n. 334, viene circoscritto il ricorso a posizioni soprannumerarie, sia nel tempo (fino al 30 giugno 2004) che nel numero (fino a tre), al fine di evitare che tali posizioni rendano indisponibili i posti di dirigente generale di livello B in funzioni che l'ordinamento vuole di assoluto rilievo. I parametri temporali e numerici sono stati indicati allo scopo di contemperare le legittime aspettative degli interessati con l'assoluta esigenza di assicurare il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera e della Commissione consultiva di cui agli articoli 59 e 11 del medesimo decreto. Viene anche precisato che le posizioni soprannumerarie comportano un temporaneo incremento dei posti di funzione nella qualifica di prefetto.

Il comma 2 dell'articolo 3 in commento interviene invece sulla disciplina transitoria d'inquadramento a prefetto dei dirigenti generali in servizio alla data di entrata in ~~vigore del decreto n. 334, di cui all'articolo 26, comma 1 del medesimo decreto.~~

La nuova formulazione chiarisce che ai predetti dirigenti generali la precedente disciplina si applica ai soli fini dell'inquadramento a prefetto e che le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti sono riassorbite con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa degli interessati.

La finalità della disposizione è quella di definire gli effetti della previsione normativa ed evitare che l'applicazione della norma transitoria possa determinare difficoltà di funzionamento del sistema che, nel nuovo ordinamento, riserva l'inquadramento a prefetto - già previsto dall'articolo 42, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121 - ai dirigenti generali di livello B, qualifica di vertice della Polizia di Stato, introdotta dalla legge di delega n. 78/2000.

L'articolo 5 definisce meglio le funzioni del ruolo direttivo speciale, individuandole in maniera più puntuale, confermando quelle già precedentemente previste e ripetendo

l'esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza.

L'articolo 6, con la modifica all'articolo 31, introduce il concorso interno in sostituzione della riserva dei posti per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici del personale interno in possesso dei prescritti titoli e requisiti, analogamente a quanto previsto dall'articolo 2 del presente schema per l'accesso al ruolo dei commissari.

Lo stesso articolo 6, al comma 1, lettera c), introduce un comma 4-bis all'articolo 32 del decreto n. 334, allo scopo di assicurare al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, e al ruolo ordinario degli stessi direttori tecnici una disciplina omogenea a quella dei corrispondenti ruoli del personale che espleta funzioni di polizia.

In particolare estende al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici la previsione del mantenimento della qualifica apicale nel caso di concorso e conseguente accesso al ruolo ordinario dei direttori tecnici, già prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto n. 334, per il personale del ruolo direttivo speciale che accede al ruolo dei commissari;

~~L'articolo 7 introduce l'articolo 65-ter al decreto n. 334.~~

Con la norma viene prevista l'istituzione del ruolo d'onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato inidoneo al servizio per mutilazioni o gravi infermità contratte per motivi di servizio.

La previsione colma una lacuna nell'ordinamento, in quanto per i funzionari della Polizia di Stato una grave menomazione fisica comporterebbe inevitabilmente, anche per effetto dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, l'impossibilità di continuare a prestare servizio nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno, a differenza di quanto è disposto per il personale con qualifica inferiore della stessa Polizia di Stato.

Inoltre la stessa disposizione elimina una disparità di trattamento in quanto per i funzionari della Polizia di Stato, a differenza di quanto previsto per gli ufficiali delle forze di Polizia ad ordinamento militare, non è possibile il richiamo o la permanenza in servizio del personale giudicato inidoneo al servizio per gravi infermità.



Le norma consente al personale iscritto nel ruolo d'onore, ed in particolare a quello decorato al valor civile o militare, di permanere o essere richiamato in servizio per attività compatibili con lo stato di salute.

L'articolo 8 riproduce una più puntuale e corretta formulazione dell'articolo 67 del decreto n. 334, concernente la riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia, allo scopo di rendere la disciplina più funzionale alle nuove esigenze ed in grado di meglio corrispondere alle caratteristiche culturali e professionali richieste, ad un livello corrispondente a quello dei più qualificati centri di formazione, comprese la Scuola di perfezionamento interforze e la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, con una spiccata valenza negli studi post-universitari.

Il comma 2 dell'articolo corrisponde ad evidenti esigenze di chiarezza delle fonti normative in quanto delegifica integralmente la disciplina relativa all'Istituto superiore di polizia che il cennato decreto n.334 in parte ancora demandava ad un decreto delegato (D.P.R. n.341 del 1982).

L'articolo 9 introduce un comma all'articolo 68 del decreto n. 334, con il quale viene sostituito l'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. ~~335, riguardante i rapporti informativi, anche al fine di adeguarne la disciplina alla~~ recente istituzione delle Direzioni interregionali che assorbiranno alcune delle competenze degli organi centrali, ed alle avvertite esigenze di celerità del procedimento.

In attesa della delegificazione della materia dei rapporti informativi per il personale della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e coerentemente con le modifiche già apportate dall'articolo 68 del decreto n. 334 alla disciplina dei rapporti informativi per il personale in servizio negli uffici interforze e per quello dei ruoli professionali dei sanitari in servizio negli uffici periferici, con la modifica introdotta viene previsto il rinvio ad un decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza per il decentramento delle competenze in materia di compilazione dei rapporti informativi per il personale in servizio negli uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

L'articolo 10 reca una serie di ulteriori modifiche al decreto n. 334, di carattere prevalentemente formale o di coordinamento del testo.

La lettera a) introduce una modifica all'articolo 5, comma 2, relativo alle dimissioni dal corso di formazione, con la quale si precisa, in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 195 del 1998, che l'ammissione al corso successivo è prevista anche a seguito di infermità contratta durante il corso e non solo di infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche.

La lettera b) prevede, all'articolo 16, comma 3, la soppressione del riferimento alla eventuale prova di preselezione per il concorso per l'accesso al ruolo direttivo speciale, trattandosi di un concorso interno.

La lettera c) apporta una modifica di natura tecnica alle tabelle relative al calcolo delle anticipazioni per le cessazioni dal servizio a seguito dell'introduzione dei nuovi limiti di età. L'unico riferimento al solo anno di collocamento a riposo, e non già anche a quello del raggiungimento dei limiti di età, consente di evitare problemi interpretativi relativamente al personale che compie i nuovi limiti di età nel mese di dicembre di ogni anno.

La lettera d) e la lettera g), numero 1, recano, rispettivamente, per i direttivi tecnici (~~art. 30) e medici (art. 45), integrazioni speculari a quelle previste per i funzionari del ruolo dei commissari;~~

Le lettere e) ed i) integrano gli articoli 37 e 53, per ricomprendere, nel rinvio alle disposizioni applicabili al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti tecnici e del ruolo sanitario professionale, anche quella dell'articolo 2, comma 10, che disciplina, per i funzionari che espletano attività di polizia, i rapporti con il personale delle altre Amministrazione in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

La lettera f) integra l'articolo 37-ter, comma 2, precisando, analogamente a quanto già previsto dagli articoli 22-ter, comma 3, e 53-ter, comma 3, rispettivamente, per il personale che espleta attività di polizia e per quello dei ruoli dei sanitari della Polizia di Stato, che anche gli appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici possono partecipare allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, se in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto n. 334, della qualifica di direttore tecnico capo o di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi, come già

previsto dalla previgente normativa. Senza tale precisazione il personale interessato risulterebbe penalizzato dall'attuale formulazione dell'articolo 37-ter, che per la partecipazione allo scrutinio per primo dirigente tecnico richiede il possesso della qualifica di direttore tecnico capo con due anni di anzianità nella qualifica.

La lettera g), numero 2, sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 45 con un nuovo comma 2 finalizzato a semplificare la norma attraverso il rinvio alla tabella 5 relativa alle funzioni dei dirigenti medici, allegata allo schema di decreto. Si tratta di un intervento di carattere formale dettato da esigenze di coordinamento del testo. Inoltre persegue l'obiettivo di ricomprendere tra le funzioni dei dirigenti medici quelle derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

In relazione all'abrogazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e alla riproduzione delle disposizioni in esso contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera h) sostituisce all'articolo 46, comma 1, il relativo riferimento.

La lettera l) reca una integrazione all'articolo 55, comma 3, al fine di fissare una data certa entro cui il personale del soppresso ruolo dei direttori tecnici medici legali transitato nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato può revocare la domanda prodotta per continuare ad esercitare le funzioni corrispondenti al ruolo e ~~alla qualifica di provenienza.~~

La lettera m) introduce una modifica di carattere formale all'articolo 61, comma 1, derivante dall'abrogazione dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e della riproduzione del contenuto ivi richiamato nell'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

La lettera n) modifica in due punti l'articolo 68:

con la modifica recata dal n. 1) si precisa che la nuova disciplina in materia di individuazione dell'organo competente alla compilazione dei rapporti informativi per il personale in servizio negli uffici interforze riguarda i rapporti informativi relativi all'attività prestata a partire dal 2001;

con la modifica di cui al n. 2) si reintroduce, all'articolo 20, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, già sostituito dall'articolo 68, comma 9, del decreto n. 334, la disciplina del "visto" e "osservazioni" dei rapporti

informativi dei direttivi medici in servizio presso gli uffici periferici, analogamente a quanto previsto per i direttivi medici in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza; viene precisato, altresì, che la nuova disciplina sull'organo competente alla compilazione del rapporto informativo si applica per l'attività prestata a partire dal 2001, analogamente a quanto previsto per il personale degli altri ruoli in servizio presso gli uffici interforze.-

La lettera o) modifica la tabella 1, introducendo espressamente tra le funzioni previste per i dirigenti superiori anche la direzione di ufficio periferico a livello interregionale (e non solo regionale), per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; inoltre nelle funzioni previste per i primi dirigenti è stata corretta l'espressione di "vice questore" con quella più puntuale di "vicario del questore", nonché è stato previsto il livello almeno provinciale per le funzioni di dirigente di ufficio periferico per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale.

La lettera p), conseguentemente alla modifica apportata al comma 3 dell'articolo 45 dalla precedente lettera g). n. 2, sostituisce la tabella 5 allegata al decreto, al fine di ricomprendere in essa le funzioni previste per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti medici.

~~Infine, la norma di cui all'articolo 11 è finalizzata ad escludere che l'applicazione dell'art. 22-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 334/2000, introdotto dal D. Lgs. 201/2001, operi in maniera da annullare le anzianità nella qualifica di vice questore aggiunto per i funzionari che rivestivano già tale qualifica alla data degli inquadramenti disposti dallo stesso articolo. Ciò anche ai fini delle corrispondenze fra qualifiche e gradi consolidate anteriormente agli inquadramenti.~~

Con il comma 2 del medesimo articolo 11 viene previsto che i criteri per l'impiego dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di Polizia presso il Dipartimento della pubblica sicurezza sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, allo scopo di tener conto delle diverse anzianità nelle qualifiche e grado, anche alla luce della precisazione di cui al comma 1.

Il presente schema di decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e pertanto si omette la relazione tecnica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l'articolo 7, comma 4;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del .....
- ACQUISITI i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- ~~ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;~~
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del .....
- SULLA PROPOSTA del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle Finanze;

EMANA

Il seguente decreto legislativo

Art. 1

1. L'intitolazione del Capo I del Titolo I del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituita dalla seguente:

"Carriera dei funzionari di polizia";

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Articolazione della carriera dei funzionari di polizia";

b) prima del comma 1 è anteposto il seguente:

"01. La carriera dei funzionari di polizia si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti.".

## Art. 2

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) i commi 01 e 1 sono sostituiti dal seguente:

"1. I funzionari di polizia di cui all'articolo 1 esercitano, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, nonché, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorità di pubblica sicurezza.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria. I commissari capo e i vice questori aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con decreto del Ministro dell'interno, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento. **I vice questori aggiunti svolgono inoltre le altre funzioni individuate con decreto del Ministro dell'interno, sulla base delle linee guida definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.**";

c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 ~~allegata che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno.~~

6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti agli altri uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno.";

d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9 - bis. I funzionari di polizia di cui all'articolo 1 dirigono gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.".

### Art. 3

1. Agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

#### *"Art. 3.*

#### **Accesso alla carriera dei funzionari di polizia**

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico per il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.

~~3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie.~~

4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.



5. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. ";

b) all'articolo 4, comma 1, le parole "I vincitori del concorso di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3".

#### Art. 4

1. All'articolo 12, comma 1, capoverso, i commi 3 e 4 dell'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:

“3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza.

4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 può essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unità, da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.”.

2. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni concernenti l'inquadramento alla qualifica di prefetto." sono sostituite dalle seguenti: "continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento alla qualifica di prefetto.”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Conseguentemente, le posizioni soprannumerarie sono riassorbite all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dei predetti funzionari ed i posti di funzione ricopribili dai ~~prefetti di cui all'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono transitoriamente incrementati~~ in corrispondenza delle sole posizioni soprannumerarie, per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi.”.

Art. 5

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolge funzioni implicanti un responsabile apporto professionale e autonoma responsabilità decisionale in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.".

## Art. 6

1. Agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

### "Art.31.

#### Accesso ai ruoli dei direttori tecnici.

1. L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della *legge 15 maggio 1997, n. 127* e delle relative disposizioni attuative.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da ~~attribuire a ciascuna di esse.~~

4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice perito o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena

detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.";

b) all'articolo 32, comma 1, le parole "I vincitori del concorso di cui all'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 31";

c) all'articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

*"4-bis.* Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo del suddetto ruolo speciale ad esaurimento, è confermato nella qualifica di direttore tecnico capo. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici previsti dall'articolo 34 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico."

A.t. 7

1. Dopo l'articolo 65-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

**"65-ter**

*(Ruolo d'onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).*

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto per mutilazioni o invalidità riportati in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, è iscritto nel ruolo d'onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previa dispensa dal servizio per inidoneità assoluta nel ruolo di appartenenza.

2. Il personale di cui al comma 1, iscritto nel ruolo d'onore, può essere richiamato in servizio, con il suo consenso, in casi particolari, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere impiegato in incarichi non operativi, comunque compatibili con l'infermità riportata e diversi dalla direzione di uffici o reparti, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

3. Il personale di cui al comma 2, decorato al valor civile o militare, che non abbia superato i limiti di età previsti per il collocamento a riposo d'ufficio può chiedere di permanere o essere richiamato in servizio per essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione fisica, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

~~4. Per la progressione in carriera del personale di cui al presente articolo iscritto nel ruolo d'onore,~~ la disciplina prevista per il conferimento delle promozioni nel ruolo di provenienza si applica con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d'onore è determinato, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse. Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità.

5. Il richiamo o la permanenza in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore rende indisponibili, fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo, corrispondenti posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza.

6. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato iscritto nel ruolo d'onore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare iscritti nel ruolo d'onore che prestano servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e

dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79.".

#### Art. 8

1. L'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

#### "Art. 67.

#### (Riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia)

1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia, istituito nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69, comma 1, lettera f), dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, è abrogato."

Art. 9

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

*"Art. 66. (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza.).*

1. Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza."."



Art. 10

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

- a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "a causa delle esercitazioni pratiche" sono sostituite dalle seguenti: "durante il corso";
- b) all'articolo 16, al comma 3 le parole; "Le eventuali forme di preselezione, le prove di esame." sono sostituite dalle seguenti: "Le prove di esame,";
- c) all'articolo 27, comma 1, capoverso, le parole "anno di raggiungimento dei 65 anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età", conseguentemente, alla tabella 3 allegata, le parole "anno di raggiungimento del 65° anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età";
- d) **al comma 4 dell'articolo 30, il secondo periodo è sostituito dal seguente:** "Essi sono preposti agli uffici o reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. **I direttori tecnici capo svolgono inoltre le altre funzioni individuate con decreto del Ministro dell'interno, sulla base delle linee guida definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.**";
- e) ~~all'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:~~  
"1. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27 e 28-bis.";
- f) all'articolo 37-ter, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al medesimo scrutinio partecipa anche il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di direttore tecnico capo, ovvero quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.";
- g) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Essi partecipano all'attività dei dirigenti medici e sono preposti agli uffici determinati con decreto del Ministro

dell'interno. **I medici capo svolgono inoltre le altre funzioni individuate con decreto del Ministro dell'interno, sulla base delle linee guida definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.**”;

3) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

“2. I dirigenti medici svolgono le funzioni indicate, a fianco di ciascuna qualifica, nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 e quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, anche in attuazione dei provvedimenti di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e quelle .

h) all'articolo 46, comma 1, le parole: “di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;

i) all'articolo 53 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis.

l) al comma 3 dell'articolo 55 dopo la parola: “revocabile” sono inserite le seguenti: “entro il 30 giugno 2002”;

m) all'articolo 61, comma 1, le parole: “per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

n) all'articolo 68:

1) al comma 4, capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente comma all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

“Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.”;

2) al comma 9, capoverso, la lettera b) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla seguente:

“b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo è compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n.

50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della direzione centrale del personale lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalità di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno 2002; in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.”;

o) alla tabella 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nelle funzioni previste per il dirigente superiore dopo le parole: “dirigente di ufficio periferico a livello regionale” sono aggiunte le seguenti: “o interregionale”.

2) nelle funzioni previste per il primo dirigente le parole: “vice questore” sono sostituite dalle seguenti: “vicario del questore” e le parole: “ dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale;” sono sostituite dalle seguenti: “ dirigente di ufficio periferico a livello almeno provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale;”;

p) alla tabella 5, il quadro relativo alle funzioni del personale del ruolo dei dirigenti medici è sostituito dal seguente:

"RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
C	Dirigente generale medico	1	Direttore centrale di sanità;
D	Dirigente superiore medico	8 (b)	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto, anche per le funzioni di coordinamento degli studi e <del>ricerche in materia sanitaria;</del> direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale.
E	Primo dirigente medico	30 (c)	Direttore di divisione nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; dirigente con funzioni ispettive; presidente di commissioni mediche o medico-legali.

## Art. 11

1. La disposizione dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, inserito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, è correttamente interpretata ed applicata nel senso che per il personale avente la qualifica di vice questore aggiunto anteriormente alla data degli inquadramenti disposti dal medesimo articolo 22-bis rimane comunque ferma, a tutti gli effetti, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2, l'anzianità maturata nella medesima qualifica. Analogamente devono interpretarsi ed applicarsi le disposizioni corrispondenti degli articoli 37-bis, comma 2, e 53-bis, comma 2.

2. I criteri per l'impiego nell'area interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza di funzionari e ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi in relazione alle diverse anzianità nella qualifica e nel grado, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sulla proposta del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, formulata sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, il capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.